

# Regolamento per la riscossione diretta della tassa di iscrizione

*(deliberazione del Consiglio dell'Ordine datata 27.2.2006)*

## Considerato

- che con delibera di Consiglio del 27 febbraio 2006 l'Ordine degli Ingegneri della provincia di Cagliari ha deciso di passare alla riscossione diretta della quota annuale di iscrizione dovuta dagli iscritti all'Albo (articolo 5 legge 24 giugno 1923, n. 1395; articolo 37 comma 4 regio decreto 23 ottobre 1925, n. 2537), nell'intento di risparmiare le spese di esazione per le esattorie e per avere degli incassi più rapidi e tempestivi con notevoli risparmi di interessi bancari;
- che la gestione delle morosità si traduce in un aggravio delle spese dell'Ordine.

## Si delibera quanto segue:

**Articolo 1** - Le quote annuali di iscrizione, fissate dal Consiglio dell'Ordine con apposita delibera, dovranno essere versate in unica soluzione entro il 30 giugno di ogni anno.

**Articolo 2** - I versamenti dovranno avvenire con una delle seguenti modalità:

- a) versamento diretto presso la segreteria dell'Ordine, dove verrà rilasciata regolare ricevuta;
- b) versamento con bonifico bancario sul conto corrente dell'Ordine n. 100000000732, presso la Banca San Paolo IMI, agenzia 1 di Cagliari, ABI 01025, CAB 04801, indicando nome, cognome, causale e anno di riferimento;
- c) versamento con bollettino postale sul conto corrente postale n. 17380098 intestato a Ordine degli Ingegneri della provincia di Cagliari, indicando nome, cognome, causale e anno di riferimento.

**Articolo 3** - Il pagamento effettuato dopo la data fissata ai sensi dell'art. 1, ed entro i 30 giorni successivi, comporterà la maggiorazione del 10% della quota d'iscrizione per spese di segreteria.

**Articolo 4** - Per i pagamenti effettuati dopo il termine di cui all'art. 3 ed entro i 60 giorni dal termine di cui all'art. 1, si applicherà un addebito del 25% della quota.

**Articolo 5** - Il pagamento avvenuto oltre il 60° giorno dalla scadenza di cui all'art. 1, ferma restando la maggior spesa di cui all'art. 4, o il rifiuto del pagamento del contributo annuale di cui all'art. 37 comma 4 del RD 23/10/1925 n. 2537 e successive modificazioni ed integrazioni, comporteranno automaticamente, in base all'art. 50 dello stesso decreto, un giudizio disciplinare che può prevedere la sospensione dall'esercizio professionale, dopo aver esperito la procedura in base all'art. 43 e seguenti del Regolamento per la Professione di Ingegnere.

**Articolo 6** - La sospensione così inflitta non è soggetta a limiti di tempo ed è revocata con provvedimento scritto del Presidente del Consiglio, una volta che l'iscritto dimostri di aver pagato le somme dovute, sia a titolo di quota che per quanto indicato all'art. 3 o, ove del caso, all'art. 4 del presente regolamento.

**Articolo 7** - A coloro che non sono in regola con il pagamento della quota di iscrizione e fino al saldo della stessa, ivi comprese le somme dovute ai sensi dei precedenti articoli, verranno sospesi i servizi dell'Ordine.